

Publicato il 23/03/2018

N. 03303/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06856/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6856 del 2013, proposto da:

Alfredo Bizzaglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Casalini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Baiamonti, 10;

contro

Questura di Roma e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto di revoca della nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale, emesso dalla Questura di Roma in data 4 marzo 2013, e notificato il 23 aprile 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 20 giugno 2013 e depositato il successivo 15 luglio, il sig. Bizzaglia Alfredo ha adito questo Tribunale per l'annullamento del decreto di revoca della nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale emesso dal Questore di Roma il 4 marzo 2013, e notificatogli il 23 aprile 2013.

2. Il gravato provvedimento fonda la sua motivazione sulla sentenza di condanna, emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Roma il 28 gennaio 2012, alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di favoreggiamento *“perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo che fu commesso il delitto di cui al capo A), di cui era stato testimone oculare, rifiutandosi prima a richiesta della persona offesa, poi degli Ufficiali di PG della Polizia di Stato, di riferire quanto a conoscenza in ordine al delitto medesimo, aiutava M. S. e M. C. ad eludere le investigazioni dell'autorità; inoltre, ripetutamente richiesto dall'ispettore G. R., dall'ispettore C. V. e dall'assistente A. A., rifiutava di dare indicazioni sulla sua identità personale. Reato commesso a Roma il 26 ottobre 2006.”*

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, perché la revoca si fonderebbe su fatti intervenuti ben sei anni prima.

II. Erronea applicazione di legge, in quanto sarebbe stato omissa la comunicazione di avvio del procedimento.

III. Risarcimento del danno patrimoniale.

IV. Risarcimento del danno non patrimoniale.

4. Si è costituita in giudizio l'amministrazione contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. All'esito della camera di consiglio del 31 luglio 2013, con ordinanza cautelare n. 3150/2013 è stata respinta la domanda cautelare proposta.
6. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2018 la causa è passata, infine, in decisione.
7. Il ricorso è infondato.

Il disposto normativo dell'art. 138 T.U.L.P.S., che più volte ha superato il vaglio di costituzionalità da parte del giudice delle leggi (Corte Cost., 17 luglio 1995, n. 326; 17 dicembre 1997, n. 405; 24 luglio 2000, n. 338), considera la condanna per delitto di per sé sola elemento ostativo a conseguire la nomina per lo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata.

Conseguentemente, intervenuta una condanna per delitto, come nella specie avvenuto con sentenza del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2012 per delitto di favoreggiamento, l'amministrazione era tenuta solo a verificare la sussistenza o meno del presupposto legale, senza potere effettuare alcun riesame della vicenda in sede amministrativa (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2007 n. 2744; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2913).

Ciò premesso, del tutto infondati sono il primo motivo di ricorso, in quanto il provvedimento di revoca è stato emesso all'indomani dell'avvenuta emissione della sentenza penale di condanna, a nulla rilevando che il reato fosse stato commesso sei anni prima; ed il secondo motivo di ricorso, avendo l'amministrazione depositato in atti la comunicazione di avvio del procedimento notificata al sig. Bizzaglia il 5 febbraio 2007, alla quale è poi seguita la sospensione temporanea dalla nomina a guardia giurata e del porto di pistola, in via cautelare, con decreto del 17 luglio 2007.

8. Il ricorso, per quanto esposto, deve quindi essere respinto perché infondato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti amministrazioni in solido tra loro, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000 (euro mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO